

DM/as

Prot. 658

Data 08/11/2020

Ai Comitati Provinciali ASI
Ai Comitati Regionali ASI
Ai Responsabili Nazionali di Settore ASI
Ai Coordinatori Nazionali di Disciplina ASI

E.p.c. Ai Dirigenti Nazionali ASI

LORO SEDI

OGGETTO: DPCM 3 novembre 2020 – aggiornamento attività sportive nelle aree di rischio

Cari tutti,

con una nota esplicativa diramata ieri dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport sono state chiarite le modalità di attuazione del DPCM del 3 novembre in ordine alle attività sportive nelle tre aree di rischio (giallo, arancione e rossa).

Riportiamo di seguito fedelmente le indicazioni della Presidenza che, rispetto alle precedenti indicazioni, dettaglia le attività e le modalità consentite specialmente nella zona rossa.

- Per quanto riguarda le **Regioni a rischio medio (zona gialla)** lo svolgimento dell'attività sportiva non subisce ulteriori restrizioni rispetto a quanto stabilito dal DPCM del 24 ottobre 2020 tranne che per il divieto dell'utilizzo degli spogliatoi dei centri sportivi e nel rispetto degli orari di "coprifuoco" anche per l'attività sportiva.

Pertanto: è consentito svolgere l'attività sportiva e motoria all'aperto e nei centri sportivi all'aperto. Restano **sospese** le attività di palestre e piscine. **Non sono consentiti** gli sport di contatto salvo che in forma individuale e all'aperto. Restano **consentiti gli eventi e le competizioni, riconosciuti di interesse nazionale** dal Coni e dal Cip, riguardanti gli sport **individuali e di squadra** organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.

Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni sopra citate sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli. È possibile svolgere attività motoria e sportiva dalle 5 del mattino alle 22 di notte. A tutti è consentito uscire dal comune di residenza senza particolari permessi e necessità, ma con il divieto di entrare in zone a rischio alto (arancione o rossa).

- Per quanto riguarda le **Regioni a elevata gravità (zona arancione)** sono valide le disposizioni di cui sopra ad eccezione del fatto che l'attività sportiva non si potrà svolgere al di fuori del proprio Comune di residenza, salvo che per le situazioni indicate all'art. 2, comma 4, lettera b).
- Per quanto riguarda le **Regioni caratterizzate da massima gravità (zona rossa)** è previsto il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.

L'attività motoria è consentita solo in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da altre persone e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezioni individuali.

L'attività sportiva è possibile solo all'aperto e in forma individuale e non più all'aperto presso centri o circoli sportivi.

Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli Enti di promozione sportiva, **mentre sono consentiti gli eventi e le competizioni sportive riconosciute di rilevanza nazionale dal CONI e dal CIP, che si tengano all'aperto o al chiuso**, senza pubblico. **Sono consentiti gli allenamenti** degli atleti, professionisti e non professionisti, **partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale** previsti dalla norma.

In questi casi sono consentiti anche gli spostamenti inter-regionali.

Gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale sono quelli oggetto di provvedimento del CONI o del CIP. Si invita, pertanto, a far riferimento al seguente [link](#); comuniciamo altresì che ASI ha inviato un aggiornamento al CONI del calendario.

Cordiali Saluti

Diego Maria Maulu



Cordiali Saluti